

Andrea **LUBERTI**
Magistrato

Massimo **GAZZARA**
Professore ordinario

Compendio di
DIRITTO delle
ASSICURAZIONI

**EDIZIONE
PROFONDAMENTE
RINNOVATA**

V EDIZIONE 2026


Neldiritto
Editore

15

Le assicurazioni obbligatorie per danni da calamità naturali ed eventi catastrofici e per la responsabilità derivante da attività spaziale

1. L'assicurazione obbligatoria per danni da calamità naturali ed eventi catastrofici. 2. L'assicurazione obbligatoria per la responsabilità derivante da attività spaziale.

1. L'assicurazione obbligatoria per danni da calamità naturali ed eventi catastrofici.

Il nostro Paese, per le sue caratteristiche geografiche e geologiche, è storicamente afflitto da calamità naturali di diversa natura, soprattutto sismica. Esse, negli ultimi anni (e in particolare nel corso del 2023), anche per effetto del *climate change*, si sono manifestate con particolare intensità soprattutto in relazione a eventi alluvionali o, al contrario, siccitosi. Di norma, il ristoro dei danni (specialmente quelli in favore di soggetti esercenti attività economiche) è avvenuto a carico dell'Erario, con misure disposte per via normativa caso per caso. Dopo un dibattito pluriennale la legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024) all'articolo 1, comma 101, ha introdotto a partire dal 31 marzo 2025 l'obbligo, per le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia (con l'esclusione di quelle agricole), di stipulare contratti di assicurazione per coprire danni ai beni rappresentanti immobilizzazioni (elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente) - materiali e rappresentati da: 1) terreni e fabbricati; 2) impianti e macchinari; 3) attrezzature industriali e commerciali) - cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici. La norma non ha, tuttavia, novellato espressamente il codice delle assicurazioni private, con la necessità, quindi, di un raccordo dello stesso con la nuova disciplina.

Al riguardo, i commi successivi (da 101 a 110) hanno disciplinato, in concreto, l'attuazione di detto obbligo. In particolare (comma 102) l'assicurazione in esame è soggetta a un "obbligo imperfetto", in quanto la sua inottemperanza non

è direttamente sanzionata: di tale inadempimento si terrà tuttavia conto *"nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali"*. Evidente è stata quindi la finalità di affermare in modo solenne l'obbligo anche per diffondere la cultura assicurativa in tali settori nel nostro ordinamento, senza tuttavia disporre, per il momento, sanzioni dirette. Correlativamente (commi 105 e 106), così come disposto in generale per le assicurazioni obbligatorie, l'obbligo di assicurazione è riequilibrato dal corrispettivo obbligo, per le imprese, di stipulare il contratto. Il comma 103 consente alle imprese di assicurazione di dare copertura ai rischi indicati singolarmente, ovvero anche tramite il ricorso alla coassicurazione o a consorzi registrati e approvati dall'IVASS, previa valutazione della loro stabilità. Infine, per garantire la copertura dei rischi sopra descritti, i commi 108, 109, 110 e 111 prevedono la possibilità per la SACE di assumere, previa convenzione con le imprese di assicurazione e riassicurazione, la copertura di una quota dei rischi, avvalendosi, per le obbligazioni derivanti da tale copertura, di una garanzia dello Stato irrevocabile, incondizionata, a prima richiesta e senza diritto di regresso. Il termine di decorrenza dell'obbligo è stato differito dal decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 2025, n. 78. In via generale, l'articolo 26 della legge 18 marzo 2025, n. 40 (legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità) ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la definizione di schemi assicurativi finalizzati a indennizzare persone fisiche e imprese per i danni al patrimonio edilizio cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali.

2. L'assicurazione obbligatoria per la responsabilità derivante da attività spaziale

La sempre crescente occupazione dello spazio e dei corpi celesti ha portato all'emanazione della legge 13 giugno 2025, n. 89, recante disposizioni in materia di economia dello spazio. Tale legge reca un'altra forma di assicurazione obbligatoria, introdotta senza novellare espressamente il codice delle assicurazioni private. Ai sensi dell'articolo 18 della legge, infatti, l'operatore di attività spaziali è responsabile dei danni cagionati, a terzi sulla superficie terrestre nonché agli aeromobili in volo e alle persone e cose che si trovano a bordo. La responsabilità è esclusa solo se l'operatore prova che i danni sono stati causati, in via esclusiva e con dolo, da un terzo estraneo all'operazione spaziale e che il fatto del terzo non poteva essere impedito, ovvero se prova che i danni sono stati causati esclusivamente dal danneggiato. L'articolo 21 prevede, al riguardo, l'obbligo, per gli operatori autorizzati, di stipulare contratti assicurativi o altra idonea garanzia finanziaria a copertura dei danni derivanti dall'attività spaziale con massimale pari a 100 milioni di euro per ciascun sinistro, prevedendo al comma 4 l'azione diretta del danneggiato.

per le sanzioni disciplinari e per gli atti in materia di iscrizione nel RUI e nel ruolo dei periti adottati dall'IVASS e dalla CONSAP.

L'esistenza di una *giurisdizione esclusiva* consente di prescindere, nell'individuazione del giudice competente, dalla differenziazione tra interessi legittimi e diritti soggettivi, con ricadute positive in termini di tutela giurisdizionale.

In base all'articolo 7, comma 4, del codice del processo amministrativo, e in conformità all'evoluzione giurisprudenziale più recente, sempre nell'ambito del medesimo processo amministrativo il soggetto interessato potrà richiedere il risarcimento del danno eventualmente conseguente alla lesione, da parte della pubblica amministrazione, di un proprio interesse legittimo.

■ 4.2. La risoluzione alternativa delle controversie

Seguendo una tendenza ormai ricorrente, ai sensi dell'articolo 187.1 del codice delle assicurazioni private le imprese e gli intermediari di assicurazione devono aderire a un sistema di risoluzione alternativa delle controversie (*alternative dispute resolution* - ADR).

Il già citato decreto legislativo 187/2020 ha previsto inoltre l'alternatività di tale sistema (*"Arbitro assicurativo"*) rispetto alle già vigenti procedure di **mediazione** e **negoiazione assistita**.

Dopo una lunga attesa, la materia è stata disciplinata dal decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* 6 novembre 2024, n. 215, avente natura regolamentare.

Il decreto ha stabilito, in particolare, la determinazione dei criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela relative alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti dai contratti di assicurazione, nonché dei criteri di composizione dell'organo decidente e della natura delle controversie trattate. In data 23 maggio 2025 l'IVASS ha emanato ulteriori disposizioni tecniche e attuative.



Il rapporto tra la disciplina generale dell'illecito amministrativo e le disposizioni sanzionatorie del codice delle assicurazioni private.

Il **tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione I, sentenza 4 luglio 2011, n. 5850)** ha chiarito il rapporto tra le norme del codice delle assicurazioni private e quelle dettate dalla legge 24 novembre 1981, n. 689: *"(...) sostiene parte ricorrente che l'art. 315 del d. lgs. 7 settembre 2005, n. 209, codice delle assicurazioni private, adottato in esercizio della delega di cui al ridetto art. 4 della l. 223/03 ed applicato nella fattispecie, che sanziona l'inosservanza dei termini delle procedure liquidative del danno di cui ai precedenti artt. 148, 149 e 150, non rispetta i principi fondamentali della l. n. 689 del 1981, in quanto l'art. 148 prevede termini che, per la liquidazione dei danni derivanti da sinistri della circolazione, risultano molto ristretti rispetto alle necessità istruttorie, soprattutto per il caso di danno alla persona. Sostiene ancora parte ricorrente che l'art. 315 in parola si caratterizzerebbe, pertanto, per la sua rigidità e per l'inasprimento eccessivo delle pene, e che il dato temporale, isolatamente considerato, non sarebbe criterio idoneo a graduare la sanzione. È evidente che gran parte della censura sopra descritta involve in una critica*

delle scelte di merito effettuate dal legislatore delegato, ed, in quanto, tale, si appalesa totalmente insuscettibile di apprezzamento, anche atteso – in disparte il resto – che l'affermazione di parte ricorrente che i tempi previsti per la liquidazione dei danni derivanti da sinistri della circolazione alle persone si connotino per eccessiva brevità appare affermazione del tutto indimostrata.

Per il restante, risulta al Collegio del tutto appropriato che, nel settore assicurativo, la misura di una sanzione pecuniaria posta – come nella fattispecie – a corredo di un precetto normativo che impone alle imprese l'osservanza di termini nelle procedure di liquidazione del danno sia graduata proporzionalmente in relazione all'entità dello scostamento rilevabile tra i predetti termini legali e quelli registrati nella fattispecie: infatti, essendo il precetto palesemente posto a tutela degli assicurati, la pretesa punitiva statale, correlata alla lesione concretamente arrecata dal ritardo alla sfera di questi, non può che profilarsi tanto più incidente quanto maggiormente i tempi per la liquidazione del danno risultino dilatati rispetto a quelli stimati congrui in via generale ed astratta.

Di talché non può essere imputato alla rigidità della previsione normativa, ma piuttosto al meccanismo punitivo proprio di ogni sanzione, ivi comprese quelle a carattere pecuniario, che, accertata la violazione del precetto, l'amministrazione competente all'applicazione del connesso apparato sanzionatorio si attenga strettamente ai parametri dallo stesso previsti.

Merita, comunque, anche di essere osservato che il congegno sanzionatorio recato dall'art. 315 del codice di assicurazioni private non è privo di correttivi al principio del progressivo aumento delle sanzioni pecuniarie in virtù dell'entità del ritardo maturato. Infatti, laddove il comma 1 diversifica l'importo delle sanzioni per i ritardi fino a trenta, sessanta, novanta e centoventi giorni, il comma 2, per l'ipotesi di ritardi superiori a 120 giorni, prevede una sanzione diversificata esclusivamente in ragione dell'afferenza del danno alle cose ovvero alle persone e per il caso morte (rispettivamente da euro 10.800,00 a 30.000,00; da euro 20.000,00 a 60.000,00)".



Le domande più frequenti

1. Quali sono le fattispecie penali attinenti al mercato assicurativo? **1.**
2. In cosa consiste l'impedimento all'esercizio delle funzioni di vigilanza? **1.**
3. In quali casi la società non risponde dell'illecito amministrativo relativo al settore assicurativo? **2.**
4. Quali sono le caratteristiche delle sanzioni disciplinari? **3.**
5. Quali sono le sanzioni disciplinari applicabili agli intermediari di assicurazione e ai periti assicurativi? **3.**